



10.2009

ASSICURAZIONE PER LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

TASSO DI CONTRIBUZIONE 2010

I tassi praticati per l'AVS/AI/IPG (lavoratori dipendenti e indipendenti) non subiranno variazioni.

ANNUNCIO D'ENTRATA AVS

Vi ricordiamo che i datori di lavoro devono sistematicamente annunciare alla loro cassa di compensazione AVS l'entrata di tutti i loro nuovi collaboratori entro un mese a partire dall'inizio dell'assunzione.

ADEGUAMENTO DEL BUDGET DEI CONTRIBUTI

Per i contributi salariali dei vostri dipendenti

Se la massa salariale subisce variazioni notevoli, è indispensabile che riceviamo una comunicazione tempestiva in tal senso, affinché sia possibile correggere i vostri acconti di contributi.

Per i contributi personali dei lavoratori indipendenti

Se il reddito stimato supera del 25% quello notificato, è fondamentale che riceviamo una comunicazione al riguardo, affinché sia possibile procedere a un adeguamento dei acconti di contributi ed evitare quindi la fatturazione di interessi di mora (secondo direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali).

CONTEGGI DEI SALARI

Formulari dei conteggi per l'anno 2009

Inizio dicembre 2009 riceverete i formulari dei conteggi.

Grazie di compilare imperativamente il riepilogo dei salari, di sottoscriverlo e restituircelo accompagnato dalle liste dei salari entro il 30 gennaio 2010. A rilevare che il conteggio finale sarà accettato soltanto se il suddetto riepilogo è inviato, debitamente compilato e firmato.

Periodo di lavoro

Tutti i periodi di lavoro devono essere dichiarati in modo chiaro (giorno/mese). Se ci sono diverse relazioni di lavoro, grazie di indicarle separatamente.

Esenzione dei salari minimi

Se il salario versato da un singolo datore di lavoro non supera l'importo di CHF 2'200.- per anno civile, i contributi saranno corrisposti unicamente se richiesto dall'assicurato. Se un importo è dichiarato nel conteggio finale dei salari, si parte dal presupposto che l'assicurato abbia deciso in tal senso.

Nota bene : questa disposizione non si applica ai salari delle persone impegnate nelle famiglie private. Questi salari sono assoggettati ai contributi in tutti i casi.

CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO AVS - NUOVA DISPOSIZIONE LEGALE

L'elaborazione di un nuovo sistema di controllo AVS del datore di lavoro mira a riorganizzare la procedura attraverso un modello orientato secondo il rischio (secondo alcuni fattori predefiniti). Ciò significa che tutti i datori di lavoro sono passibili di controllo e non solo, come avveniva in passato, quelli con una massa salariale superiore a CHF 200'000.- all'anno.

RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA SUL CO₂

La tassa sul CO₂ è stata introdotta il 1° gennaio 2008 dopo che la Svizzera ha ratificato il protocollo di Kyoto (riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra). Non si tratta di un'imposta, bensì di una tassa d'incentivazione, il cui scopo è favorire un uso parsimonioso dei combustibili fossili.

I proventi della tassa sono restituiti in misura proporzionale ai cittadini tramite le casse malati, mentre alle imprese vengono ridistribuiti proporzionalmente alla massa salariale mediante le casse di compensazione AVS.

Tali proventi verranno quindi ridistribuiti nel mese di giugno 2010 a tutti i nostri clienti affiliati all'AVS nel 2008, sulla base della massa salariale AVS dichiarata per quell'anno.

SPESE LEGATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Vi ricordiamo che, dal 1° gennaio 2010, una riduzione forfetaria espressa in % del salario non è più autorizzata, salvo in casi eccezionali.

Sul nostro sito Internet, sotto la rubrica « Attualità », troverete un comunicato che fornisce maggiori informazioni in merito. Detto documento è stato inviato a settembre 2009 a tutti i nostri clienti affiliati all'AVS.

INTERESSI DI MORA SUL CONTEGGIO FINALE

Al momento di pagare il conteggio finale, prestate particolare attenzione alla data di scadenza della fattura. Vi ricordiamo che il versamento deve essere contabilizzato sul nostro conto al più tardi il giorno della scadenza. In caso contrario, in linea con quanto disposto al riguardo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), saranno fatturati gli interessi di mora.

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

TASSO DI CONTRIBUZIONE 2010

Il tasso praticato per l'AD (2%) non subirà variazioni.

Nei prossimi anni è tuttavia possibile che il Consiglio federale, considerata la situazione di tale assicurazione, decida di:

- aumentare il tasso di contribuzione ordinario
- reintrodurre il contributo di solidarietà sui salari compresi tra CHF 126'000.- e CHF 315'000.-
- adottare misure per risparmiare sulle prestazioni

Sarà nostra premura tenervi informati dei eventuali cambiamenti.

ASSEGNI FAMILIARI

TASSO DI CONTRIBUZIONE 2010

Con riserva di modifiche a livello cantonale, i tassi di contribuzione degli assegni familiari resteranno invariati.

INTERESSI DI MORA

Vi ricordiamo che le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano anche alla Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).

Di conseguenza, i contributi non versati alla data di scadenza sono soggetti a interessi di mora.

Il tasso degli interessi di mora ammonta a 5% per anno.

ASSICURAZIONE PERDITA DI GUADAGNO MALATTIA

PREMI 2010

Negli ultimi anni, la maggior parte dei nostri clienti ha potuto beneficiare a più riprese di una riduzione del premio. Considerata l'evoluzione attuale, HOTELA ha deciso di mantenere in linea generale gli stessi premi per il 2010.

ASSOGGETTAMENTO

I contributi sono calcolati generalmente in base al salario AVS. Tuttavia, ai giovani di età inferiore a 18 anni non assoggettati all'AVS non è richiesto il versamento di premi per beneficiare dell'assicurazione presso HOTELA, mentre chi percepisce una rendita AVS versa i contributi solo in base al salario AVS (dedotta la franchigia).

Vi preghiamo di tenere conto di queste disposizioni per effettuare il conteggio dei vostri salari.

AVVISO DI UN CASO DI MALATTIA

È fatto obbligo di notificare a HOTELA qualsiasi malattia o incapacità lavorativa entro 30 giorni dall'insorgere dell'incapacità stessa (indipendentemente dalla durata del periodo di attesa - ad es. 60 giorni).

L'avviso deve essere inoltrato anche se non si è ancora in possesso del certificato medico; in prima istanza è sufficiente utilizzare il formulario « Avviso d'incapacità lavorativa ». Una volta che il dipendente avrà consegnato il certificato medico, questo andrà comunque inviato a HOTELA.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, non sarà versata alcuna indennità per il periodo precedente il ricevimento dell'avviso d'incapacità lavorativa.

Un'avviso tempestivo consente inoltre una gestione più efficiente del caso e, di conseguenza, un versamento più celere dell'indennità.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI LAINF

PREMI 2010

Per garantire un miglioramento delle nostre prestazioni in futuro, trasferiremo la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell'assicurazione complementare alla LAINF a HOTELA Assicurazioni SA. Questa soluzione ci consentirà di pianificare prodotti e premi con maggiore flessibilità.

In questo modo, la nuova struttura delle tariffe ci permetterà di offrire ai nostri clienti, nella maggior parte dei casi, una riduzione del loro premio LAINF per l'anno seguente.

ASSOGGETTAMENTO

I contributi sono calcolati generalmente in base al salario AVS (limite annuo massimo di CHF 126'000.-). Tuttavia, ai giovani di età inferiore a 18 anni non assoggettati all'AVS non è richiesto il versamento di premi per beneficiare dell'assicurazione presso HOTELA, mentre chi percepisce una rendita AVS versa i contributi solo in base al salario AVS (dedotta la franchigia).

Vi preghiamo di tenere conto di queste disposizioni per effettuare il conteggio dei vostri salari.

AVVISO DI UN CASO DI INFORTUNIO

Vi preghiamo di notificare tutti i casi di infortunio, anche quelli che non comportano un'incapacità lavorativa.

OBBLIGO DI INFORMARE DEGLI ASSICURATORI E DEI DATORI DI LAVORO

Ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicuratore deve provvedere affinché i datori di lavoro siano debitamente informati in merito all'esecuzione della LAINF e trasmettano ai propri dipendenti tutte le indicazioni del caso.

Abbiamo approntato un « Compendio » nel quale sia voi che i vostri dipendenti troverete tutte le indicazioni utili al riguardo e, in particolare, una nota informativa sul diritto dei lavoratori che lasciano l'impresa di concludere un'assicurazione mediante accordo, qualora non siano assicurati d'obbligo presso un altro datore di lavoro.

Vi suggeriamo di distribuire loro il compendio, che può essere telecaricato dal nostro sito Internet.

NUOVA ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALLA LAINF

Spese di guarigione in divisione privata

In caso di conclusione di questa nuova assicurazione complementare, HOTELA si fa carico delle spese connesse a un sinistro nella misura in cui superano le prestazioni previste dalla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Con il termine « spese » s'intendono i trattamenti di cura, le spese di assistenza e di noleggio di apparecchiature mediche, comprese quelle fornite a domicilio, i ricoveri in ospedale in divisione privata, le cure, le spese di trasporto, manutenzione e pulizia, le spese di riparazione o di sostituzione nonché i costi legati al primo acquisto di mezzi ausiliari.

Se desiderate ottimizzare la copertura assicurativa dei vostri dipendenti, non esitate a contattarci!

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLE CURE MEDICO-SANITARIE

PREMI 2010

A dispetto dei consistenti rialzi dei premi annunciati dai media, HOTELA ha il piacere di comunicarvi che, per il quarto anno consecutivo, l'aumento medio è inferiore alla media nazionale.

DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DELLE TASSE AMBIENTALI ALLA POPOLAZIONE

Per la prima volta, alle tasse sui COV (composti organici volatili) si aggiungono quelle sul CO₂. Nel 2010, l'importo di questa redistribuzione annua salirà quindi a CHF 81.60 per persona. Sul nostro sito Internet sono disponibili informazioni più dettagliate al riguardo.

L'avviso di premio 2010 tiene conto del premio totale e della quota da dedurre al vostro dipendente (premio totale meno la tassa ambientale di CHF 6.80).

CARTA D'ASSICURATO

Nuova carta d'assicurato

Da gennaio 2010, tutti i nostri assicurati riceveranno una nuova carta d'assicurato dotata di chip elettronico.

- L'assicurato avrà l'obbligo di esibire questa carta nel momento in cui richiederà le prestazioni
- I dati riportati sulla carta saranno registrati anche nel chip e sarà possibile aggiungere informazioni complementari (indirizzo dell'assicurato, copertura assicurativa, ecc.)
- Previo accordo con l'assicurato, il prestatore può registrare nel chip diverse informazioni quali ad es. gruppo sanguigno, sistema immunitario, allergie, malattie e conseguenze di infortuni, terapie, nomi e indirizzi di persone da avvertire in caso di emergenza, ecc.

Validità della carta d'assicurato

La carta d'assicurato è valida esclusivamente nel periodo di assicurazione. Gli assicurati che escono dall'assicurazione collettiva devono distruggerla o restituirla a HOTELA.

ESTENSIONE DELLA NOSTRA OFFERTA « MODELLO HOTELA »

Dal 1° gennaio 2010, la nostra cassa malattia offrirà il « Modello HOTELA » nei seguenti cantoni: Berna (regioni 2 e 3), Friburgo (regione 2), Glarona, Grigioni, Lucerna (regione 3), Nidvaldo, Soletta, San Gallo (regione 2), Svitto, Ticino (regione 1), Turgovia, Uri, Vaud e Vallese.

Vi ricordiamo che il « Modello HOTELA » è destinato ai dipendenti che soggiornano in Svizzera per un periodo inferiore a 365 giorni. Scegliendo questa copertura, il vostro collaboratore beneficia di un premio interessante; da parte sua, qualora necessiti di trattamenti di cura, si impegna a consultare in prima istanza un medico generico.

Questo modello assicurativo semplifica enormemente le procedure amministrative dei vostri collaboratori. Esso richiede un contributo da parte vostra, del quale vi ricompensiamo in ragione dell'1% del premio incassato.

Il vostro dipendente potrà beneficiare dei seguenti vantaggi:

- Premio calcolato in funzione della durata esatta del contratto di lavoro (a differenza della prassi consueta, che prevede una fatturazione mensile dei premi)
- Deduzione del premio dal salario
- Franchigia e partecipazione ai costi: soluzione adeguata ai periodi di attività stagionale
- Nessun importo da anticipare. Copertura delle prestazioni mediche in base al sistema del terzo pagante. L'assicurazione malattia versa gli onorari direttamente al fornitore delle prestazioni (medico, ospedale, ecc.)

Negli altri cantoni, la nostra cassa malattia propone un'assicurazione in base al modello tradizionale (libera scelta del medico), che offre anch'essa i vantaggi sopra indicati.

PROCEDURA DA SEGUIRE AL RICEVIMENTO DI UNA FATTURA

Al ricevimento di una fattura per prestazioni di cure, l'assicurato provvederà tempestivamente a inoltrarla a HOTELA. L'importo forfettario per la franchigia e la partecipazione ai costi sarà fatturato all'assicurato.

PREVIDENZA PROFESSIONALE

TASSO DI CONTRIBUZIONE 2010

Non sono previsti cambiamenti per i nostri piani di previdenza professionale.

IMPORTI LIMITI 2010

Vi ricordiamo gli importi limiti per il calcolo dei contributi LPP :

	Importi applicabili nel 2010	
Soglia d'accesso	CHF	20'520.-
Salario coordinato annuo minimo	CHF	3'420.-
Deduzione di coordinazione annua	CHF	23'940.-
Limite superiore del salario annuo*	CHF	82'080.-

* unicamente per i piani di base

Il calcolo dei contributi si baserà sui seguenti elementi :

Salario AVS (12 mesi)				Salario coordinato LPP (12 mesi)					
Da	CHF	0.-	a	CHF	20'519.-		CHF	0.-	
Da	CHF	20'520.-	a	CHF	27'359.-		CHF	3'420.-	
Da	CHF	27'360.-	a	CHF	82'080.-	Salario AVS	meno	CHF	23'940.-
Da	CHF	82'081.-**	a	CHF	328'320.-	Salario AVS	meno	CHF	23'940.-

** unicamente per i piani « PLUS »

Nei piani « PLUS », complementari ai piani di base, il limite superiore del salario AVS determinando il salario assicurato è stato abbassato a CHF 328'320.-.

Alcuni strumenti utili per il calcolo dei contributi e per la determinazione degli importi limiti sono disponibili sul nostro sito Internet (sotto la rubrica « E-Services »).

REGOLAMENTI LPP

All'inizio di giugno 2009 vi avevamo informati delle modifiche regolamentari inerenti alla previdenza professionale. I nuovi regolamenti in materia sono disponibili sul nostro sito Internet.

NUOVO CCNL* DAL 1° GENNAIO 2010

Modifiche dei piani Unica e Super Unica e dei relativi piani di previdenza complementare

Art. 9 cpv. 2 - « In caso di pensionamento anticipato, il tasso di conversione resta invariato purché vengano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 27 lett. c CCNL*. In caso contrario, il tasso in questione viene ridotto. »

*CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

TRASFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

All'impiego di un nuovo collaboratore, quest'ultimo deve assicurarsi che la sua precedente istituzione di previdenza versa alla nuova istituzione l'importo della sua prestazione d'uscita.

Vi sollecitiamo di trasmettere ad ogni nuovo collaboratore di più di 25 anni, il formulario « Passaggio della prestazione d'uscita alla nostra Cassa pensione ».

RISCATTO DI PRESTAZIONI LPP

Vi ricordiamo che l'importo deve essere versato presso il nostro Fondo di previdenza entro il 31 dicembre dell'anno in corso affinché sia preso in considerazione per lo stesso.

Non aspettate l'ultimo momento per fare la vostra domanda !

Una richiesta deve essere inoltrata per ogni riscatto desiderato. Tuttavia, le prestazioni così riscattate non possono essere versate sotto forma di capitale durante un termine di tre anni (art. 79 b cpv. 3 LPP) !

M[@]MIRELA

Il nostro obiettivo è di completare la gamma di assicurazioni HOTELA con prestazioni in grado di alleggerire i gravosi compiti amministrativi cui il cliente deve far fronte.

MIRELA copre tutte le esigenze a livello di gestione del personale e di assicurazioni sociali.

MIRELA E IL NUOVO CCNL*

Secondo quanto disposto dal nuovo CCNL*, il datore di lavoro deve provvedere affinché vengano immessi i tempi lavorativi. La piattaforma MIRELA, tramite un modulo complementare, offre una soluzione in grado di garantire una coerenza perfetta con le nuove esigenze.

Non esitate a contattarci per una dimostrazione!

*CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Importante: Per i nostri clienti MIRELA, i cambiamenti dovuti agli adeguamenti dei parametri di assicurazione presentati in questo bollettino di informazioni non costituiscono una preoccupazione. Il loro aggiornamento è un esempio concreto dei numerosi vantaggi di cui gode chi si avvale dei servizi offerti da MIRELA.

INTERNET

RUBRICA « DOWNLOADS »

Troverete i formulari per tutte le assicurazioni sociali e delle informazioni preziose con tutti i nostri regolamenti da telecaricare e stampare.

RUBRICA « E-SERVICES »

Potete direttamente riempire i formulari sul vostro schermo, stamparli e registrarli. Dovete soltanto seguire le istruzioni.

RINGRAZIAMENTI

Vi preghiamo di tenere conto di tutte quest'informazioni e vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione.



ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÀ.



WWW.HOTELA.CH